



COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

(SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1976)

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno di mercoledì diciassette, del mese di novembre, alle ore 10,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 ARGAN Prof. GIULIO CARLO	<i>Sindaco</i>	11 BUFFA LUCIO	<i>Assessore effett.</i>
2 BENZONI Dott. ALBERTO	<i>Assessore deleg.</i>	12 D'ARCANGELI MIRELLA	» »
3 COSTI SILVANO	<i>Assessore effett.</i>	13 DE FELICE Avv. TULLIO	» »
4 PALA ANTONIO	» »	14 BENCINI GIULIO	» »
5 PRASCA GIULIANO	» »	15 PIETRINI Dott. VINCENZO	» »
6 DELLA SETA PIERO	» »	16 MANCINI OLIVIO	<i>Assessore suppl.</i>
7 VETERE UGO	» »	17 ALESSANDRO CONSIGLIO PIETRO	» »
8 FRAJESE Prof. ANTONIO	» »	18 NICOLINI Arch. RENATO	» »
9 ARATA Dott. LUIGI	» »	19 CALZOLARI GHIO Prof. Arch.	
10 D'ALESSANDRO PRISCO Dott. FRANCA	» »	VITTORIA	» »

Presenti: n. 16 Assessori.

Assenti giustificati: l'On. Sindaco e gli Assessori Silvano Costi e Luigi Arata.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale Dott. Guglielmo Iozzia.

(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 9948

Controdeduzioni alle modifiche proposte dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in sede di approvazione del p. p. n. 3/F « La Romanina ».

Premesso che, con deliberazione della Giunta Municipale n. 2960 dell'8 maggio 1968, ratificata, con modifiche, con deliberazione consiliare n. 1003 del 31 maggio 1968, è stato adottato il piano particolareggiato n. 3/F, in esecuzione ed in variante al P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965, relativo al territorio compreso tra il G.R.A. l'Autostrada del Sole e la Via Tuscolana (località « La Romanina »);

Che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune dal 10 dicembre 1968 al 9 gennaio 1969;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni successive sono state prodotte n. 418 opposizioni ed osservazioni alle quali è stato controdedotto con deliberazione della Giunta Municipale n. 3378 del 14 giugno 1972, assunta per delega consiliare, concessa con deliberazione n. 1007 del 31 maggio 1968;

Che, esauriti gli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza comunale, gli atti e gli elaborati relativi al piano particolareggiato suindicato sono stati trasmessi alla Regione Lazio in data 18 settembre 1972, con nota n. 5436 prot. U.S.P.R., per l'approvazione di legge;

Avuto presente che l'Ente Regione in data 10 aprile 1974, con nota n. 1864 dell'Assessorato all'Urbanistica, ha comunicato di ritenere meritevole di approvare il piano particolareggiato in argomento, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Sezione Urbanistica della stessa Regione con la relazione numero 5600/72 del 28 marzo 1974;

Che gli atti relativi alle modifiche come sopra proposte dalla Regione Lazio sono stati pubblicati, unitamente a tutti i provvedimenti, elaborati e documenti facenti parte integrante del piano particolareggiato di cui trattasi, ai sensi degli artt. 15 e 16 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765, dal 15 giugno al 14 luglio 1974;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni susseguenti la pubblicazione sono state prodotte n. 4 opposizioni;

Ritenuto che appare necessario ed opportuno, nell'interesse controdeducibile della comunità cittadina alla corretta pianificazione del territorio, in merito alle modifiche di cui la Regione propone l'introduzione;

Che appare altresì opportuno corredare del parere dell'Amministrazione Comunale le opposizioni prodotte avverso le modifiche suindicate, al fine di porre in grado la Regione stessa di esprimere un più informato giudizio definitivo;

Visto il parere espresso in proposito della Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nelle sedute del 17 ottobre 1974, 31 gennaio 1975, 4 febbraio 1975 e 30 maggio 1975;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1007 del 31 maggio 1968, con la quale è stata conferita alla Giunta Municipale la delega a provvedere agli ulteriori atti relativi al piano particolareggiato n. 3/F «La Romanina», ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera:

A) di adottare le seguenti controdeduzioni alle proposte di modifica formulate dalla Regione Lazio-Assessorato all'Urbanistica, con nota n. 1864 del 10 aprile 1974 e contenute nella relazione della Sezione Urbanistica Regionale n. 5600/73 del 28 marzo 1974, nota e relazione che si allegano alla presente deliberazione insieme alle tavole successivamente indicate sotto la lettera B):

1) *Inclusione nel P.P. di zone con destinazione diversa dalle F1 (pag. 14 del parere).*

L'estensione del perimetro del p.p. anche a zone con destinazione diversa dalla F1 deriva non solo dalla necessità di soddisfare integralmente le carenze di aree per servizi e verde ma anche dal fatto che nel P.R.G. le zone F1 non risultano identificate per comprensori e che inoltre i perimetri dei p.p. sono sempre stati riferiti a settori organici di territorio urbano aventi caratteristiche sostanzialmente omogenee e di stretta indipendenza infrastrutturale.

2) *Realizzazione dei comprensori F2 (pag. 15 del parere).*

Occorre puntualizzare che le indicazioni fornite per i limitrofi piano di zona, esterni al perimetro del p.p. in esame, hanno carattere puramente indicativo, in quanto volta unicamente a dare alla Regione un quadro d'insieme unitario del settore.

Per quanto riguarda le zone F2, si provvede ad integrare le indicazioni di piano in modo conforme a quanto fatto per le zone F1, sulla scorta di quanto indicato dall'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765. Avendo fornito in tal modo tutti gli elementi di pianificazione particolareggiata, si ritiene supe-

rata la procedura prevista dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765 relativa alla lottizzazioni di aree prima della approvazione dei P.P.

Infatti la successiva attuazione dei comprensori attraverso convenzioni con i proprietari per la realizzazione a loro carico delle opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle di urbanizzazione secondaria, si configura come una modalità di attuazione del p.p. di competenza comunale.

Inoltre si fa presente che i servizi previsti dal P.P. dopo le controdeduzioni alle opposizioni presentate aumentano a mq. 85.950.

Il piano prevede 12.135 abitanti dei quali 9.411 in zona F1 e 2.724 in zona F2. Secondo gli standards per servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, l'esigenza ammonta a mq. 78.877, inferiori alle previsioni del P.P.

Anche per il verde le previsioni di p.p. (mq. 328.330) superano largamente i fabbisogni (mq. 109.215) dell'intero comprensorio.

Pertanto si precisa che il fabbisogno di servizi per la zona F2 è già del tutto soddisfatto.

3) *Vincolo di tutela dell'Acquedotto Felice (pag. 16 del parere).*

Ritenendo, in base agli elementi raccolti, che l'Acquedotto Felice nel tratto interessato dal P.P. risulti già in origine sotterraneo (quantunque le Soprintendenze ai Monumenti e alle Antichità a tutt'oggi non abbiano confermato questa ipotesi), questo Ufficio, sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 17 n. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale di P.R.G. n. 2632, adottata l'8 agosto 1974, ritiene che debba essere imposta una fascia di rispetto inedificabile di larghezza minima di ml. 15 per lato dall'asse dell'acquedotto.

4) *Ubicazione e dimensionamento dei parcheggi (pag. 19 del parere).*

Si precisa che i parcheggi di P.P. sono rilevabili nella planimetria « rete viaria » in scala 1:2.000 e risultano ubicati o in testata od in fregio a quelle strade ove maggiormente se ne rilevava l'esigenza; altri spazi di sosta sono stati ubicati sui bordi di alcune vie di particolare importanza locale come si evince dalla lettura delle sezioni stradali inserite sempre nella planimetria « rete viaria ».

In dette strade, tra il marciapiede e le corsie veicolari è prevista infatti una fascia laterale specificatamente destinata a sosta auto. In particolare si precisa che, facendo un bilancio globale delle zone F1 e F2 i parcheggi pubblici previsti dal Piano ammontano nel totale a mq. 32.000, di cui 24.000 circa previsti in parcheggi veri e propri e mq. 8.000 previsti specificatamente per sosta auto sui bordi di alcune strade di p.p.

La dotazione pro-capite di superficie di parcheggio disponibile risulta superiore ai 2,5 mq. per abitante.

5) *Mantenimento del piazzale previsto dal p.p. originario nell'isolato soggetto a PLV (pag. 19 del parere).*

Si concorda con la Regione in merito al reinserimento ora nel PLV « zona con accorpamento libero incentivato » del piazzale eliminato in sede di controdeduzioni ad opposizione presentate.

Per quanto riguarda la sua attrezzatura a parcheggio, in ordine a quanto espresso al punto 4) delle presenti controdeduzioni, una eventuale attrezzatura a parcheggio del piazzale stesso dipenderà da eventuali esigenze locali, indipendentemente dal rispetto degli standards che sono già ampiamente soddisfatti.

6) *Sottopassaggi pedonali al G.R.A. (pag. 20 del parere).*

In merito alla proposta della Regione di realizzare l'attraversamento pedonale del G.R.A. in unica soluzione con la Via Scimonelli, si rileva che mentre tale richiesta com-

porterebbe vincolo di ulteriore area a lato della Via Scimonelli, la soluzione proposta in sede di controdeduzione appare la più opportuna anche in considerazione del fatto che l'altro sottopassaggio è già esistente.

Si ritiene pertanto di confermare la soluzione di P.P. conseguentemente all'accoglimento dell'opposizione n. 19.

7) *Servizi (pag. 20 del parere).*

Il rilievo della Regione può intendersi superato in base a quanto precisato agli ultimi commi del punto 2 delle presenti controdeduzioni.

8) *Verde pubblico (pag. 22 del parere).*

Il rilievo della Regione può intendersi superato in base a quanto precisato agli ultimi commi del punto 2) delle presenti controdeduzioni.

9) *Opposizioni ed osservazioni (pag. 27 del parere e seguenti).*

Si ritiene, in base a quanto specificato al punto 5 delle presenti controdeduzioni, di concordare con il parere della Regione in merito alle opposizioni n. 45, 143, 193 e 237 nel senso di conservare il piazzale così come previsto nel P.P. originario.

10) *Istanze presentate direttamente all'Assessorato all'Urbanistica della Regione (pag. 29 del parere).*

1) *Cooperativa Agricola Cobattenti e Reduci di Frascati*

Si concorda con l'avviso espresso dalla Regione in merito al rigetto dell'istanza per le parti a cui già sfavorevolmente si è controdedotto in sede di esame dell'opposizione n. 19 al P.P. originario.

11) *Norme tecniche di attuazione (pag. 31 del parere e seguenti).*

a) *Zone con edilizia a destinazione d'uso mista (pag. 31 del parere).*

Si concorda con il parere della Regione in merito alla soppressione del punto B) dell'art. 3/c, a seguito della trasformazione dell'isolato con « PLV obbligatorio » in « zona con accorpamento libero incentivato ».

b) *Zone a servizi pubblici di quartiere (pag. 31/bis del parere).*

Si concorda con la proposta avanzata dalla Regione di modificare il punto c) dell'articolo 5 nei seguenti termini:

« Il Piano Particolareggiato determina la destinazione dei servizi di quartiere dimensionati secondo gli indici stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 ».

c) *zona residenziale semplice (pag. 31/bis del parere).*

Si precisa, come già ribadito dalla Regione al paragrafo relativo alla « Edificazione non residenziale », che le cubature non residenziali corrispondenti al 15% del volume totale realizzabile nel comprensorio, sono localizzate in isolati bene definiti, ubicati in « zone con destinazione d'uso mista e che pertanto ogni trasformazione di volumi residenziali in non residenziali, nelle zone « residenziali semplici », rientra interamente nell'ambito della cubatura residenziale ammissibile secondo l'indice attribuito.

Si ritiene pertanto che il Capo I) debba rimanere nella sua stesura originaria.

d) *Negozi nelle zone di distacco (pag. 32 del parere).*

Si ritiene che l'art. 9 debba essere mantenuto nella sua stesura originaria in quanto stabilisce una norma, legata a precise scelte urbanistiche tendenti alla realizzazione di fasce continue di negozi limitando le interruzioni alle sole zone di accesso pedonali e carrabili alle retrostanti costruzioni.

Per quanto si riferisce al punto 7 dell'art. 3 delle norme tecniche del P.R.G., il temuto contrasto non pare sussistere in quanto mentre detto articolo si riferisce ad accessori nel-

le zone di distacco, si tratta nel caso specifico di negozi che, parte integrante dell'edificio stesso, si protendono fino a confine.

e) Attività artigianali (pag. 33 del parere).

Per quanto riguarda l'integrazione proposta all'art. 11 non si concorda sulla opportunità della limitazione della concessione ai soli casi di conduzione familiare in quanto, mentre non appaiono rilevanti i vantaggi scaturenti da un siffatto sistema di gestione, non esistono neppure gli adeguati strumenti di controllo necessari.

Per quanto attiene la natura non molesta degli insediamenti, il vincolo è già imposto nella originaria stesura dell'articolo di cui trattasi.

In merito al computo dei volumi corrispondenti alle attività artigianali di cui all'articolo 14 delle norme tecniche di p.p., non si concorda con la proposta della Regione di dover considerare detti volumi nei limiti dell'indice di edificabilità relativo alla zona interessata difformemente da quanto consentito per i negozi, in quanto i locali artigianali di servizio (tappezzerie, parrucchieri, tintorie, lavanderie, laboratori ecc) sono del tutto assimilabili ai negozi ubicati sui fronti opposti. Né si vede come la cubatura afferente ai locali di cui trattasi possa essere computata nella volumetria ammissibile alla stregua di cubatura prettamente residenziale.

Si ritiene invece di poter aderire alla proposta Regionale, ampliando la limitazione di volume richiesta anche ai negozi sul fronte strada, per quei fabbricati muniti di licenza edilizia che, nel caso di demolizione e ricostruzione, in base agli articoli 33 e 34 delle norme del presente p.p. possono conservare la cubatura già edificata.

Pertanto l'art. 14 andrà integrato con l'aggiunta del seguente comma: « Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici muniti di licenza edilizia che, in base agli artt. 33 e 34 seguenti possono conservare la cubatura già edificata, fermo restando l'obbligo dei negozi con l'eccezione di cui al precedente art. 14, la cubatura afferente ai negozi e ai retrostanti locali artigianali dovrà essere calcolata nel conteggio totale dei volumi.

f) Mutua posizione dei volumi residenziali e non residenziali. (pag. 33 del parere).

La norma contenuta nell'art. 16 del p.p. è dettata da precise scelte di carattere urbanistico e di composizione architettonica, trattandosi oltretutto nella fattispecie di volumi limitati e di zone modeste.

Per quanto riguarda la presunta difformità con l'art. 2 delle norme tecniche del P.R.G. la stessa sembra non sussistere in quanto la norma proposta è conforme a quanto già più volte approvato dalla Regione in sede di esame di convenzioni e di piani di zona 167.

Si ritiene pertanto che l'articolo possa rimanere nella sua stesura originaria.

g) Isolati con progetto planivolumetrico obbligatorio (pag. 34 del parere).

Conformemente alla eliminazione del comma B) dell'art. 3c, il Capo IV, comprendente gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, e 27, viene interamente soppresso.

h) Comprensori F2 ricadenti nel perimetro di p.p. (pag. 35 del parere).

In relazione a quanto definito al punto 2) della presente controdeduzione, in merito alla « realizzazione dei comprensori F2 », il Capo V e l'art. 28 vengono modificati come segue, mentre gli articoli 29 e 30 vengono soppressi:

CAPO V — Zone residenziali semplici e con destinazione d'uso mista nell'ambito delle « lottizzazioni obbligatorie ».

Art. 28. — Lottizzazioni obbligatorie per la realizzazione dei comprensori da convenzione.

I comprensori indicati negli elaborati grafici del piano come « comprensori F2 » sono realizzati ai sensi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata

ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 e dell'art. 10 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

L'edificazione delle superfici fondiariae all'interno delle «lottizzazioni obbligatorie» avverrà secondo un progetto unitario planivolumetrico redatto sulla base delle previsioni contenute nel piano particolareggiato ed esteso all'intero comprensorio.

L'indice di fabbricabilità territoriale è quello previsto dalle norme tecniche di attuazione per le zone «F2».

i) Fabbricati esistenti edificati con licenza in base alla tipologia dei villini (pag. 35 del parere).

Conformemente a quanto richiesto dalla Regione l'art. 31, viene modificato sostituendo nell'ultimo capoverso, penultima riga, il termine «potranno» con «dovranno».

l) Lotti minimi (pag. 35 del parere).

Si ritiene di dover confermare l'art. 35) delle norme tecniche nella sua stesura originaria, poiché non risulta che l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 riporti la limitazione richiesta dalla Regione.

Inoltre il lotto minimo di mq. 400, consentito prima della adozione del P.P., risponde ad esigenze determinate dal taglio di molteplici lotti già preesistente e che comunque consente, con le norme vigenti, di realizzare la cubatura premessa dagli indici di edificabilità previsti dal P.P. stesso.

m) Costruzioni accessorie (pag. 35 del parere)

In relazione a quanto definito al punto 11-d) delle presenti controdeduzioni per i «Negozzi delle zone di distacco» (art. 10); si ritiene di dover mantenere inalterato il testo originario dell'art. 38.

n) Distacchi ed Inclinate (pag. 35 bis del parere).

Si concorda con il parere espresso dalla Regione per quanto riguarda il rispetto del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, art. 9.

Si ritiene però opportuno meglio specificare l'articolazione di tale articolo anche in riferimento alle diverse zone omogenee di tipo «B» e di tipo «C», e inserire alcune norme e limitazioni, sia riguardo ai distacchi minimi dai confini con zone a diverse destinazioni d'uso, sia riguardo al rispetto di particolari inclinate come nel caso di lotti confinanti con aree destinate ad edilizia scolastica nel rispetto di specifiche norme vigenti per tale tipo di edilizia.

Analogamente, si ritiene opportuno definire il distacco minimo dei fabbricati dal filo stradale nell'ambito delle zone omogenee di tipo «B» per le quali il suddetto D.M. non fornisce alcuna indicazione.

Infine per un miglior intendimento ed una immediata consultazione delle norme tecniche di attuazione del singolo P.P., invece di ricorrere ad un semplice richiamo, si ritiene opportuno riportare le norme di P.R.G. di cui al punto 5) dell'art. 3, integrate nel rispetto del predetto D.M. n. 1444.

Pertanto, l'art. 39 sarà variato come segue:

— Art. 39. — Distacchi ed inclinate.

a1) Zone omogenee di tipo B.

Sono considerate zone omogenee di tipo B, nell'ambito del presente p.p. tutte quelle non ricadenti nell'ambito delle zone omogenee di tipo C), specificate nel successivo punto a2).

I distacchi minimi, salvo casi particolari, espressamente previsti dalle presenti norme o da altre disposizioni di legge e regolamenti, dovranno essere di ml. 5 dai confini interni, sia con aree private che pubbliche, e dal filo stradale.

La sagoma dei fabbricati, nella sezione in senso normale ai confini interni, anche nel caso di contiguità con aree a destinazione pubblica fatta eccezione delle aree scolastiche, deve essere contenuta nell'inclinata a 45° (rapp. 1/1) con origine a distanza di mt. 5 oltre il confine di proprietà.

Nel caso di lotti confinanti con aree a destinazione scolastica la sagoma del fabbricato dovrà essere contenuta nell'inclinata rapp. 3/4 con origine a mt. 6 oltre il confine di proprietà.

La sagoma dei fabbricati prospettanti su strada o piazza, nella sezione in senso normale a questa, deve essere contenuta nella inclinata a 45° (rapp. 1/1) con confine dal filo stradale opposto, alla quota del marciapiede.

Nel caso di area libera contigua ad un fabbricato regolarmente edificato che non rispetti il disposto di cui al precedente comma ma che sia stato regolarmente costruito secondo le norme vigenti all'epoca, l'origine dell'inclinata per il nuovo edificio verrà presa oltre il confine di proprietà a distanza pari al distacco dell'edificio fino ad un max di m. 5, qualora il distacco esistente risultasse superiore a tale valore; la distanza minima assoluta tra pareti finestrate dei due edifici non potrà comunque essere inferiore a mt. 10,00.

a2) Zone omogenee di tipo C.

Sono considerate zone omogenee di tipo C le zone soggette a lottizzazione obbligatoria per la realizzazione dei comprensori da convenzionare.

Per tali zone, ferme rimanendo le norme di cui al punto a1), i distacchi dal filo delle strade pubbliche dovranno essere di mt. 5,0 se le strade sono di larghezza inferiore a mt. 7,0 di metri 7,50 se le strade sono di larghezza compresa tra mt. 7,0 e mt. 15,0 e di mt. 10,00 se le strade sono di larghezza superiore a mt. 15,0.

Qualora il p.p. comprenda prescrizioni planivolumetriche sono ammesse distanze dal filo stradale inferiori a quelle sopra indicate.

b) — Rapporti tra i corpi di fabbrica.

Le norme di cui al presente punto riguardano sia le zone omogenee di tipo B) che quelle di tipo C).

I fabbricati debbono essere contenuti entro le inclinate a 45° aventi per ascissa la distanza tra i due fabbricati misurata al piede dei fabbricati e per ordinata la stessa misura facendo coincidere l'intersezione degli assi con le linee di spicco di ciascun fabbricato; la distanza minima assoluta tra pareti finestrate dei due edifici non potrà comunque essere inferiore a mt. 10,00.

A parziale deroga delle precedenti norme, nel caso di progettazione unitarie, possono essere ammessi brevi distacchi tra le pareti di un corpo di fabbrica e la testata di un altro, testata la cui larghezza non sia superiore a mt. 15,00; tali brevi distacchi debbono essere pari alla metà dell'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiori a mt. 12,00.

Nessuna misura minima di distacco viene fissata tra testate di edifici prive di vedute e di luci della stessa proprietà.

Tre facciate prive di finestre di stanze abitabili, ivi comprese le cucine valgono le norme stabilite per le chiostrine dal R.E. purché la proiezione ortogonale di un fronte sull'altro non sia superiore a mt. 10,00.

B) di esprimere in merito alle 4 osservazioni ed opposizioni presentate avverso le suindicate proposte di modifica, i pareri qui di seguito riportati a fianco di ciascuna opposizione:

1) MARCHI LUIGI — Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno (distinto in catasto al foglio 1000, allegato 263, particelle 507, 146 e parte della 506), premesso che la strada

che collega Via Francesco Di Benedetto con Via Salvatore Barzilai investe il proprio lotto, chiede l'abolizione della stessa od almeno il suo spostamento a cavallo tra la sua proprietà e quella di un confinante.

Si controdeduce: Si ritiene che l'opposizione non possa dar luogo a provvedere in quanto avente per oggetto il piano adottato e non già le modifiche al medesimo proposte dalla Regione.

2) CIANCAGLIONI ENRICO — Va premesso che il ricorrente è proprietario di un lotto di terreno (distinto in catasto al foglio 1000, all. n. 264 con le particelle 252 - 253 e 558) con sovrastante edificio e che in prima istanza si era già opposto al P.L.V. obbligatorio. Ora, constatato che tale opposizione è stata accolta, modificando la destinazione da PLV obbligatorio a zona C1 (zona mista con accorpamento libero incentivato, ma con una riduzione della cubatura residenziale da mc. 2,09 e mc. 1,5/mq.), chiede per i lotti superiori a mq. 3.000:

1) Il ripristino dell'indice di fabbricabilità da mc. 1,5 a mc. 2,09/ mq;

2) la concessione, nell'edificazione, di un'altezza di almeno m. 14;

3) la conservazione dell'incentivazione con l'attribuzione di cubature non residenziali di almeno il 15% di quelle residenziali;

Si controdeduce: Premesso che le modifiche proposte dalla Regione, trasformando la zona che interessa il ricorrente, da P.L.V. obbligatorio a zona C1, non pongono limitazione alcuna sull'altezza massima di edificazione e che la quota incentivante del 15% richiesta dal ricorrente è inferiore a quella concessa nella zona C1, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta per quanto riguarda il punto 1 poiché (vedesi controdeduzioni all'opposizione n. 99 relativa alla prima pubblicazione del p.p.) il minore indice di edificabilità attribuito è giustificato dal minore onere richiesto ai proprietari delle aree di cui trattasi.

3) PALMERONE FRANCESCO — Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno (distinto in catasto al foglio 997, all. 261, particelle 70 e 71) con sovrastante edificio ricadente in zona C2 (zona mista con accorpamento libero incentivato: mc/mq 1,8 residenziale più mc/mq 0,5, oppure 0,8 oppure 1,5 a secondo che trattasi di lotto da mq. 3.000, 5.000 oppure 10.000) con possibilità di realizzare attrezzature scolastiche private, chiede l'eliminazione di detta possibilità.

Si controdeduce: Premesso che il richiedente ha erroneamente interpretato come servizio pubblico il simbolo S relativo alle attrezzature scolastiche private, si ritiene comunque che l'opposizione non possa dar luogo a provvedere in quanto avente per oggetto il piano adottato e non già le modifiche al medesimo proposte dalla Regione.

4) CAVASSINI MARIO — Il ricorrente, Presidente della Soc. Coop. Combattenti e reduci di Frascati, si oppone alle seguenti modifiche proposte dalla Regione:

1) Ampliamento da m. 20 a m. 50, del vincolo di inedificabilità a tutela dell'Acquedotto Felice;

2) aumento delle aree da destinare a parcheggi pubblici;

3) conservazione del piazzale prospiciente Via G. Garofalo in quanto giustificata solo dall'esistenza del P.L.V. successivamente eliminato a seguito dei ricorsi presentati in sede di prima pubblicazione del p.p.;

4) spostamento di un tratto di Via Garofalo (già previsto più a Sud della prima ste-sura del piano) originato dall'accoglimento di otto ricorsi presentati avverso la prima ste-sura del piano;

5) il mancato accoglimento di una delle richieste avanzate in sede di prima istanza (opp. n. 19, punto 12: trasformazione di una parte della zona tra Via Maso Finiguerra e Via Ponte delle Sette Miglia in zona edificabile con indice di fabbricabilità di 1,5mc/mq).

Chiede inoltre la « sanatoria » per le case esistenti prima dell'adozione del p.p. in considerazione che queste sono già fornite di rete idrica, fognatizia e viaria.

Si controdeduce: Per quanto riguarda il punto 1), premesso che la Regione Lazio ha ritenuto che la larghezza totale di ml 20 prevista dal P.P. a protezione dell'Acquedotto Felice sia in contrasto con la normativa di P.R.G. (v. art. 17 punto 6) e che pertanto il Comune di Roma debba riesaminare la soluzione adottata sentendo a riguardo anche gli Uffici cui è demandata la tutela delle opere di importanza storico-monumentale (Soprintendenza alle Antichità di Roma ed ai Monumenti del Lazio), premesso, altresì, che con variante al P.R.G. adottata l'8 agosto 1974 (deliberazione n. 2632) la norma di cui all'art. 17, punto 6, è stata perfezionata nel senso che deve essere prevista una fascia di rispetto inedificabile di una larghezza minima di ml. 15 per lato dall'asse dello speco per gli acquedotti già in origine sotterranei e che la competente Soprintendenza non ha ancora confermato se l'acquedotto in esame rientra o meno in questa categoria, si ritiene che debba essere imposta una fascia di rispetto inedificabile di larghezza minima di ml. 15 per lato dall'asse dell'acquedotto.

Per quanto riguarda i punti 2) e 3) in conformità a quanto controdedotto al parere della Regione ai punti 4) e 5) la richiesta di cui al punto 2) viene accolta e quella al punto 3) viene respinta.

Per quanto riguarda il punto 4) si ritiene che la richiesta non possa essere accolta in quanto detta modifica (giuste le controdeduzioni alle opposizioni, presentate a seguito della prima pubblicazione del p.p. nn. 36, 45, 47, 99, 188, 216 e 221) è stata realizzata allo scopo di salvaguardare i diversi fabbricati esistenti.

Per quanto riguarda il punto 5) si ritiene che le richieste non possono dar luogo a provvedere in quanto aventi per oggetto il piano adottato e non già le modifiche al medesimo proposte dalla Regione.

Le modifiche e integrazioni conseguenti le controdeduzioni specificate nelle precedenti lettere a) e b) sono graficizzate nelle planimetrie appresso indicate che vengono allegate alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima.

— Allegato A — Tav. 2/1	Zonizzazione
— Allegato B — Tav. 1	Zonizzazione
— Allegato B — Tav. 2	Planivolumetrico
— Allegato B — Tav. 3	Perimetro del comprensorio su base catastale.
— Allegato C — Tav. 1	Zonizzazione su base catastale.

C) di inviare alla Regione Lazio la presente deliberazione entro il termine di giorni 15 stabilito dall'art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesposto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
F.to: A. BENZONI

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: A. PALA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: G. IOZZIA

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 21 NOV. 1976
al e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 25 NOV. 1976

Li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE